

## ZONE DI PROTEZIONE

REGIONE  
TOSCANA



### Regione Toscana

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale  
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca  
dilettantistica, Pesca in mare

**Corpo idrico:** Invaso di Londa

**Riva:** L'intero invaso

**Classificazione:** ciprinidi

**Comune:** Londa

**Località:** Londa



### Caratteristiche Z.d.P

<b>Superficie</b>	0,02 Km <sup>2</sup>	
<b>Fondale</b>	Limo	
<b>Specie ittiche più comuni</b>	Carpa	Cavedano
	Carassio	Tinca

<b>Coordinate centro</b>	N 43°51'41" E 11°34'17"
--------------------------	----------------------------

<b>Tipo di divieto</b>	<b>PARZIALE</b>
------------------------	-----------------

## **DISCIPLINARE DI PESCA**

Nella Zona di Protezione la pesca sportiva è consentita, secondo le modalità previste per le acque a ciprinidi dalla L.R. 7/2005 e dal relativo regolamento di attuazione, con le seguenti restrizioni aggiuntive:

### **Art. 1 *Limiti di prelievo***

- a) la pesca dovrà essere praticata con la modalità *no kill* (obbligo di reimmissione immediata in acqua) per la carpa comune (*Cyprinus carpio*) e la carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idella*);
- b) è consentito trattenere fino a tre esemplari di trota fario (*Salmo trutta*).

### **Art. 2 *Mezzi di pesca***

- è consentita la pesca con una sola canna munita di un solo amo.

### **Art. 3 *Giornata di pesca***

- la pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

### **Art. 4 *Sanzioni***

- a) per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 comma 7 della L.R. 7/2005;
- b) per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 comma 8 della L. R. 7/2005;
- c) per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 3 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 comma 6 della L. R. 7/2005.



